

COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) TUCCI	Presidente
(BA) PORTA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) BARTOLINI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) CIPRIANI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) BOTTALICO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore FILIPPO BOTTALICO

Seduta del 13/04/2026

FATTO

In relazione a un contratto di finanziamento contro cessione del quinto, stipulato in data 18/02/2016 ed estinto anticipatamente previa emissione di conteggio estintivo al 30/06/2020, parte ricorrente, insoddisfatta dell'interlocuzione intercorsa con l'intermediario nella fase prodromica al presente ricorso, si rivolge all'Arbitro al quale chiede:

- l'accertamento del diritto all'*"equo rimborso"* degli oneri ex art. 125-sexies T.U.B., in conseguenza dell'estinzione anticipata del contratto di prestito contro cessione del quinto;
- la condanna dell'Intermediario al rimborso della somma calcolata secondo il criterio del *pro rata temporis* per *"spese di istruttoria"* e *"commissioni di intermediazione"* non maturate, nonché delle *"quote indebitamente trattenute"*;
- la corresponsione degli interessi *"dal dovuto al soddisfo"*;
- la rifusione delle spese di assistenza legale e di procedura.

Costitutosi, l'intermediario resistente si oppone alle pretese del cliente, rilevando:

- di aver richiesto la sospensione del procedimento in esame, in quanto il Giudice di Pace di Palermo ha sollevato rinvio pregiudiziale alla CGUE con riferimento ad un ricorso intrapreso dallo stesso al fine di far dichiarare l'erroneità della decisione n. 11644/2023 del Collegio di Palermo; precisa che

alla CGUE è stata rimessa la questione interpretativa dell'art. 16 della direttiva 2008/48, alla luce del contrasto tra le pronunce *Lexitor* e *UCBA*, al fine di precisare i costi che devono essere oggetto di rimborso in caso di estinzione anticipata del finanziamento;

- che al momento dell'estinzione anticipata era stata restituita al ricorrente una somma pari ad € 175,00 a titolo di "*commissioni di gestione*" non maturate, in quanto aventi natura *recurring*;
- che in sede di conteggio estintivo nulla era stato rimborsato con riferimento alle "*commissioni di attivazione*" e ai "*costi di intermediazione*", in quanto costi aventi natura *up-front*;
- il proprio difetto di legittimazione passiva in ordine alla richiesta di rimborso delle commissioni di intermediazione, trattandosi di costi integralmente corrisposti all'intermediario del credito cui il cliente aveva "*liberamente e discrezionalmente*" scelto di rivolgersi;
- la non rimborsabilità dei costi assicurativi, considerato che aveva assunto la veste di contraente e beneficiaria della relativa polizza, ai sensi dell'art. 5 delle condizioni generali di contratto;
- l'inapplicabilità dei principi affermati dalla sentenza *Lexitor*, anche alla luce di quelli espressi dalla sentenza della CGUE del 9 febbraio 2023 (C-555/21), resa in tema di credito immobiliare ai consumatori, e dell'art. 1, co. 1-*bis* d.l. n. 69/2023, non abrogato "*tacitamente o implicitamente*" dal successivo d.l. n. 104/2023;
- la perdurante applicabilità ai finanziamenti contro cessione del quinto dell'art. 6-*bis*, co. 3, lett. b) d.P.R. n. 180/1950 che, richiamando le norme secondarie all'epoca vigenti, prevede la rimborsabilità dei soli oneri *recurring*.

Pertanto, chiede:

- in via preliminare, la sospensione del presente procedimento in considerazione del rinvio pregiudiziale alla CGUE sulla corretta interpretazione dell'art. 16 della direttiva 2008/48 disposto dall'autorità giudiziaria ordinaria;
- in via principale, il rigetto integrale delle richieste presentate dal ricorrente, dichiarando la congruità e legittimità dei rimborsi già effettuati dall'intermediario.

DIRITTO

L'intermediario ha preliminarmente chiesto la sospensione dell'odierno procedimento in considerazione del rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione europea sulla corretta interpretazione dell'art. 16 della direttiva 2008/48 disposto dall'Autorità giudiziaria ordinaria.

Più specificatamente l'intermediario ha prodotto in sede di controdeduzioni l'ordinanza del Giudice di Pace di Palermo del 12/10/2024 che ha disposto la rimessione alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea della questione interpretativa sopra citata e ulteriori provvedimenti con i quali alcuni uffici giudiziari hanno disposto la sospensione di giudizi su analoga questione in considerazione del rinvio pregiudiziale.

L'intermediario riporta, altresì, evidenza degli estremi della causa dinanzi alla CGUE.

Al riguardo, si rileva che le disposizioni ABF (cfr. sez. VI, par. 2) non prevedono ipotesi di sospensione per casi della specie, né sembrerebbe venire in rilievo una litispendenza in senso proprio, posto che il rinvio pregiudiziale ha riguardato un diverso giudizio.

Sul punto si osserva che il rinvio pregiudiziale ex art 267 TFUE obbliga il giudice *a quo* che lo ha sollevato a sospendere il giudizio nell'attesa della definizione della questione interpretativa rimessa alla Corte di Giustizia, ma l'ordinamento non prevede un analogo obbligo in capo ad altro organo giurisdizionale – o extragiudiziario, come nel caso di specie – dinanzi al quale penda un'analoga fattispecie.

Pertanto, si richiama in senso adesivo la maggioritaria giurisprudenza arbitrale che ritiene infondata la richiesta di sospensione (cfr. Collegio di Torino, decisione n. 1104/2025; Collegio di Bari, decisione n. 2913/2025; Collegio di Napoli, decisione n. 4327/2025; Collegio di Bologna, decisione n. 5695/2025; Collegio di Palermo, decisione n. 4855/2025; Collegio di Milano, decisione, n. 5397/2025).

La disamina del ricorso può quindi proseguire nel merito.

Premesso che il contratto è stato stipulato in data 18/02/2017, quindi prima dell'entrata in vigore del decreto "Sostegni-bis" (25/07/2021) convertito con legge n. 106 del 23/07/2021, che ha modificato l'articolo 125-sexies T.U.B., l'estinzione anticipata è avvenuta alla quarantanovesima rata, previa emissione del relativo conteggio estintivo.

Si precisa che il numero delle rate scadute (49) è agevolmente ricavabile dividendo l'ammontare delle rate incassate alla data di competenza del conteggio estintivo per l'importo delle singole rate ($\text{€ } 16.660,00 / \text{€ } 340,00 = 49$).

Si deve osservare che il ricorrente chiede il rimborso della quota non maturata delle "commissioni di intermediazione" e delle "spese di istruttoria", secondo il criterio *pro-rata temporis*.

Tuttavia tale ultima voce di costo risulta inserita nel contratto di finanziamento unitamente alle commissioni di attivazione, per un totale complessivo pari ad € 1.224,00 ("commissioni di attivazione per il perfezionamento del finanziamento, incluse le spese di istruttoria per le attività di: ...").

Pertanto verranno prese in considerazione le commissioni di attivazione, in quanto le spese di istruttoria non risultano indicate separatamente nel contratto.

Tanto ricostruito, è necessario evidenziare, con riguardo alla questione della restituzione di oneri corrisposti in esecuzione di contratti CQS sottoscritti prima del 25/07/2021, poi anticipatamente estinti, che secondo l'orientamento condiviso dai Collegi successivamente alla decisione n. 263/2022 della Corte Costituzionale, trova applicazione l'originario art. 125-sexies T.U.B., come interpretato alla luce della sentenza Lexitor.

I Collegi hanno altresì ritenuto di dare continuità all'orientamento espresso con la decisione del Collegio di coordinamento n. 26525/19, richiamata dalla sentenza della Consulta che ne ha osservato la conformità alla sentenza Lexitor; si rammenta che, in detta pronuncia, il Collegio di Coordinamento ha statuito che: *"A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front. [...] Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF. [...] La ripetibilità dei costi up front opera rispetto ai nuovi ricorsi e ai ricorsi pendenti, purché preceduti da conforme reclamo, con il limite della domanda. [...] Non è ammissibile la proposizione di un ricorso per il rimborso dei costi up front dopo una decisione che abbia statuito sulla richiesta di retrocessione di costi recurring. [...]"*

Non è ammissibile la proposizione di un ricorso finalizzato alla retrocessione dei costi up front in pendenza di un precedente ricorso proposto per il rimborso dei costi recurring".

Pertanto, i criteri da applicare per la retrocessione degli oneri non maturati sono:

- per i costi *recurring*, il criterio di proporzionalità lineare (salvo che non sia contrattualmente previsto un criterio diverso);
- per i costi *up-front*, in assenza di una diversa previsione pattizia, il metodo di riduzione progressiva usato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi).

È stata infine confermata la non retrocedibilità degli oneri erariali, in quanto da un lato si tratta di adempimenti afferenti al diritto pubblico in cui l'intermediario agisce come sostituto d'imposta, adempiendo a un obbligo legale, senza avere margini per la determinazione dei relativi importi, e dall'altro lato la fattispecie dell'estinzione anticipata è analoga a quella di recesso del cliente, per la quale l'art. 125-ter T.U.B. prevede espressamente la non rimborsabilità delle imposte.

Il quadro normativo sopra sintetizzato risulta confermato dal d.l. 10 agosto 2023, n. 104, convertito con l. 9 ottobre 2023, n. 136, il cui art. 27 ha espressamente disposto che *“1. All'articolo 11-octies, comma 2, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, i periodi secondo e seguenti sono sostituiti dal seguente: «Nel rispetto del diritto dell'Unione europea, come interpretato dalle pronunce della Corte di Giustizia dell'Unione europea, in caso di estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi, fatte salve le disposizioni del codice civile in materia di indebito oggettivo e di arricchimento senza causa, le disposizioni dell'articolo 125-sexies del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti; non sono comunque soggette a riduzione le imposte».”*

Quanto, infine, alla rilevanza della sentenza della CGUE del 9 febbraio 2023 (C-555/21) – resa in tema di estinzione anticipata dei contratti di credito immobiliare ai consumatori – il Collegio di Bari ha affermato che le statuizioni della sentenza Lexitor *“non sono state disattese dalla più recente pronuncia della CGUE, 9 febbraio 2023, C-555/21 [...] avendo la Corte chiaramente evidenziato le “specificità dei contratti di credito relativi a beni immobili residenziali, specificità che giustificano un approccio differenziato” (cfr. par. 28 e 32-36)”* (Collegio di Bari, decisione n. 5157/2023).

Ciò posto, natura *up-front* va riconosciuta alle commissioni di attivazione e a quelle intermediazione, trattandosi di corrispettivo per attività circoscritte alla fase antecedente alla conclusione del contratto (cfr. Collegio di Bari, decisioni nn. 5824/2023, 17265/2021 e 2584/2020).

Con riferimento all'eccezione difetto di legittimazione passiva rispetto ai costi di intermediazione, si rinvia in senso adesivo al principio espresso da questo Collegio nella propria decisione n. 23783/2018: *“L'eccezione preliminare di difetto di legittimazione passiva dell'intermediario perché la domanda di ripetizione delle somme avrebbe dovuto essere formulata dal cliente unicamente nei confronti dell'accipiens, compagnia assicurativa e società di intermediazione, è infondata, trattandosi di costi del credito riportati nel contratto di finanziamento e soggetti, come tali, a riduzione ai sensi dell'art.125-sexies del t.u.b.”*.

Tenuto dunque conto delle componenti commissionali reclamate e degli importi già rimborsati, al ricorrente spetta la restituzione delle somme riportate nel seguente prospetto:

durata del finanziamento ▶	120
rate scadute ▶	49
rate residue	71

TAN ▶	5,22%
-------	-------

	% restituzioni
- in proporzione lineare	59,17%
- in proporzione alla quota	37,61%

n/c	▼	importo ▼	restituzioni			criterio contrattuale	rimborsi ▼	tot ristoro
			in proporzione lineare	in proporzione agli interessi				
☐	Comm. di attivazione (up front)	€ 1.224,00	€ 724,20	☐	€ 460,38	☒		€ 460,38
☐	Comm. di intermediazione (up front)	€ 4.896,00	€ 2.896,80	☐	€ 1.841,53	☒		€ 1.841,53
	Rimborsi senza imputazione							€ 0,00
tot rimborsi ancora dovuti								€ 2.302
interessi legali								sì

Il ricorrente formula, altresì, una richiesta di restituzione delle quote eventualmente versate in data successiva all'estinzione o comunque in eccedenza, e quindi non dovute, senza tuttavia produrre documentazione a supporto.

Non meritevole di accoglimento è la richiesta di rifusione delle spese di assistenza difensiva, attesa la natura seriale del ricorso e comunque il difetto di *“evidenze documentali da cui possa evincersi la rilevanza della presenza del professionista nella gestione del procedimento avente ad oggetto questioni connotate da una spiccata serialità, nonché privo di elementi di complessità”* (così Collegio di Bari, decisione n. 7214/2025, in aderenza al principio espresso da Collegio di Coordinamento, decisione n. 4580/2025).

P.Q.M.

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario corrisponda al ricorrente la somma di € 2.302,00, oltre gli interessi legali dalla data del reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE